

Provincia:



Pesaro e Urbino

Comune:



Acqualagna

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "E. MATTEI"

Committente:

COMUNE DI ACQUALAGNA
PIAZZA MATTEI, 9
61041 (PU) ACQUALAGNA

Oggetto:

SCHEMA DI CONTRATTO

Progettista:

Ing. Andrea Canucoli

Spazio riservato al Comune

Tav. n.:

SC

Data:

Ottobre 2018

Scala:

-

	COMUNE DI ACQUALAGNA	
	(Provincia di PESARO e URBINO)	
	REP. N. _____	
	<u>SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO</u>	
	<u>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN</u>	
	<u>SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE "ENRICO MATTEI".</u>	
	L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza comunale,	
	presso l'Ufficio Segreteria, avanti a me, Dott. _____, Segretario del Comune di	
	Acqualagna, autorizzato per legge a ricevere in forma pubblica amministrativa in modalità	
	elettronica, gli atti del Comune stesso ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs.	
	267/2000 e s.m.i., sono comparsi i signori:	
	a)- Dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliata per la carica presso	
	la sede municipale del Comune di Acqualagna, il quale dichiara di agire nella sua qualità	
	R.U.P., ai sensi degli artt. 107, comma 3, lett. c), e 103, ultimo comma, del D.Lgs. n.	
	267/2000 e s.m.i. e quindi in nome e per conto del Comune di Acqualagna, _____	
	n. __ - codice fiscale _____;	
	di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;	
	b)- _____, nato a _____ (__) il _____, residente in _____	
	(__), via _____ n.____, in qualità di _____	
	dell'impresa _____, con sede in _____ (__), via	
	_____ n. _____, partita IVA _____, di seguito nel	
	presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;	
	PREMESSO	

	a) che con deliberazione della Giunta comunale n. ____ in data _____, esecutiva, è	
	stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di interventi di messa	
	in sicurezza della scuola elementare "Enrico Mattei", nel Comune di Acqualagna,	
	Provincia di Pesaro-Urbino per un importo complessivo dei lavori di euro 393.695,72, di	
	cui euro 381.884,85 oggetto dell’offerta di ribasso, euro 11.810,87 per oneri per la	
	sicurezza e incidenza manodopera già predeterminati dalla stazione appaltante e non	
	oggetto dell’offerta di ribasso;	
	b) che in seguito di una gara a procedura negoziata di bando ai sensi degli articoli 122	
	comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio del prezzo più basso, i	
	lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta	
	_____ sunnominato appaltatore, che ha offerto un	
	ribasso percentuale sui lavori del _____ %;	
	c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta	
	dalla determinazione della SUA n._____ in data _____, divenuta efficace ai	
	sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006,	
	d) che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di	
	consegna lavori in pendenza di contratto in data _____;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto	
	per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro	
	esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da	

	questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12	
	aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»).	
	2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:	
	a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:	
	_____;	
	b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente:	
	_____.	
	Articolo 2. Ammontare del contratto.	
	1. L’importo contrattuale ammonta a euro _____ (diconsi euro	
	_____/____) di cui:	
	a) euro _____ per lavori veri e propri;	
	b) euro _____ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;	
	2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e	
	quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si	
	procederà all’applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente	
	eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2,	
	depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.	
	Articolo 3. Condizioni generali del contratto.	
	1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle	
	tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si	
	intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.	

	2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il	
	computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.	
	3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede	
	di gara, eventualmente corretti ai sensi dell'articolo 119, comma 7, del d.P.R. n. 207 del	
	2010; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al progetto	
	approvato.	
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato	
	con D.M. _____, n. _____, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di	
	_____, all'indirizzo _____ n. _____, presso	
	_____.	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore	
	dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, e	
	autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per	
	conto dell'appaltatore, il signor _____, autorizzato ad operare sul conto	
	di cui al comma 4.	
	4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente n. _____,	
	corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso	
	presso Banca _____ di _____, ovvero su altro conto bancario o postale	
	comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad	
	operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.	
	5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i	
	lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e	

	deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e	
	morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del	
	contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
	presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento	
	immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.	
	6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai	
	commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione	
	appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	1. I lavori sono stati consegnati in pendenza di contratto in data _____.	
	Articolo 6. Penale per i ritardi.	
	1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni	
	giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate	
	nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,0 per mille	
	dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____,00	
	(_____/00).	
	2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità	
	previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo	
	nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel	
	rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori, nel rispetto dei termini imposti dalla	
	direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura	

	complessiva della penale non può superare il 5% dell'importo del contratto, pena la	
	facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.	
	Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	
	1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse	
	condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che	
	impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la	
	necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti	
	dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.	
	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne	
	hanno comportato la interruzione.	
	3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la	
	stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del	
	procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a	
	quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere	
	riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima	
	maggior durata della sospensione.	
	4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per	
	l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo	
	scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo	
	scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal	
	prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la	
	sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso	
	e indennizzo.	

	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali	
	all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le	
	disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.	
	Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto,	
	quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese	
	per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta	
	dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal	
	giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione	
	dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di	
	piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di	
	osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	

	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,	
	abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle	
	opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico	
	avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con	
	l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a	
	quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica	
	e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento	
	del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave	
	negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o	
	dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella	
	somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.	
	Articolo 9. Contabilità dei lavori.	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure	
	rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le	
	modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è	
	determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.	
	3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il	
	lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota	
	relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive	
	quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da	
	valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso	

	un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna	
	rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato	
	applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa	
	lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.	
	4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se	
	l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i	
	brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali	
	devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.	
	5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si	
	procede secondo le relative speciali disposizioni.	
	6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con	
	la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante	
	e non oggetto dell'offerta in sede di gara.	
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.	
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo	
	comma, del codice civile.	
	2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le	
	condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.	
	3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i	
	due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui	
	all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.	
	Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina	
	modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della	

	disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e	
	successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e	
	approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi	
	dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli	
	articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	
	1. Ai sensi dell'art. 26-ter della Legge n°98 del 9 Agosto 2013 è prevista la corresponsione	
	in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo	
	contrattuale nelle modalità previste agli articoli 124, commi 1 e 2, e 140 commi 2 e 3 del	
	regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.	
	2. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati,	
	al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al	
	netto della ritenuta di cui all'art. 27, comma 2, del capitolato speciale d'appalto e al netto	
	dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro	
	100.000,00.	
	3. I termini per i pagamenti in acconto sono tutti contenuti nell'art. 10 bis del capitolato	
	speciale di appalto;	
	4. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta/00) giorni dalla data della loro	
	ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e	
	trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo,	
	qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 32, del capitolato	
	speciale d'appalto;	

	5. I termini per i pagamenti a saldo sono tutti contenuti nell’art. 32 del capitolato speciale di	
	appalto.	
	Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.	
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi	
	agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano	
	all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di	
	cui all’articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.	
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le	
	quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il	
	quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo	
	1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,	
	promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	
	1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi	
	dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.	
	2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima	
	protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione	
	appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua	
	emissione, assuma carattere definitivo.	
	4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-	
	nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita	

	o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Articolo 15. Risoluzione del contratto.	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
	raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti,	
	nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei	
	contratti;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di	
	esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la	
	sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
	realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del	
	contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi	
	dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il	
	fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la	
	capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	

	m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.	
	2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A.,	
	per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	Articolo 16. Controversie.	
	1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto	
	indicato al comma 2, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della	
	commissione di cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita	
	immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del	
	collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla	
	apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le	
	parti si devono pronunciare entro trenta giorni.	
	2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del	
	procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:	
	a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia	
	necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei	
	contratti;	
	b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a	
	prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio.	
	4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei	
	contratti.	

	5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità	
	giudiziaria competente del Foro di Pesaro con esclusione della competenza arbitrale.	
	TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	
	Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e	
	dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,	
	contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,	
	previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli	
	118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione	
	appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per	
	l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207	
	del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia	
	fideiussoria.	
	4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme	
	contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed	
	aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e	
	dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2	
	del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.	
	266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data	
	_____ numero _____ per ditta _____ e _____ numero _____ per ditta	
	_____.	

	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:	
	a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9	
	aprile 2008, n. 81;	
	b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui	
	all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del	
	decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;	
	c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome	
	e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,	
	quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui	
	alla lettera b).	
	2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo	
	di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto	
	d'appalto, benché non materialmente allegati.	
	3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli	
	aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le	
	condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.	
	4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua	
	formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo	
	danno.	
	5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,	
	siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».	
	Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	

	1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3	
	giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano	
	sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui	
	all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla certificazione, recante la	
	dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data	
	_____ al numero _____ dalla Camera di commercio, industria,	
	artigianato e agricoltura di _____, per la ditta _____.	
	2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità	
	a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
	temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	Articolo 20. Subappalto.	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto	
	e dal D.Lgs n. 163 del 12/04/2006.	
	Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza	
	fidejussoria numero _____ in data _____, rilasciata dalla	
	società/dall'istituto _____, agenzia _____, per l'importo di	
	euro _____ pari al _____ 15 per cento dell'importo del presente contratto.	
	2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel	
	limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.	
	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata	
	automaticamente all'emissione del certificato di collaudo.	

	4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei	
	commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,	
	anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
	5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.	
	123.	
	Articolo 22. Obblighi assicurativi.	
	1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R.	
	n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per	
	quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse	
	arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,	
	sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del	
	certificato di collaudo, con polizza numero _____ in data _____ e,	
	rilasciate dalla società/dall'istituto _____, agenzia _____, come segue:	
	a) per danni di esecuzione, ripartito come da Capitolato speciale d’appalto:	
	- per opere pari a _____;	
	- per opere preesistenti pari a _____;	
	- per demolizione e sgombero pari a _____;	
	b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro _____ (euro	
	_____/00).	
	3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in	
	conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.	
	TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
	Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.	

	1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte	
	integrante e sostanziale del contratto:	
	a) il Capitolato Speciale d’appalto;	
	b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;	
	c) l'elenco dei prezzi unitari;	
	d) i piani di sicurezza previsti di cui all’articolo 131 del Codice dei contratti;	
	e) il cronoprogramma;	
	f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22.	
	2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al	
	precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri	
	documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del	
	contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il	
	Settore Lavori Pubblici.	
	Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre	
	disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre	
	2010, n. 207.	
	2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento	
	giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122,	
	123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli	
	articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.	
	3. L’Appaltatore deve applicare, puntualmente e rigorosamente, la normativa contenuta nel	
	D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni nello svolgimento delle attività previste dal	
	presente contratto.	

	4. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme ed ai	
	regolamenti vigenti in materia.	
	Articolo 25. Tracciabilità dei flussi finanziari.	
	1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.	
	3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore	
	si impegna, entro sette giorni dalla accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i anche in	
	via non esclusiva alla commessa pubblica, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla	
	loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, a	
	fornire alla Stazione Appaltante il numero di/dei conto/i corrente/i, se diverso/i da quello	
	di cui all'articolo 4 o non conforme alle prescrizioni di cui alla L. n. 136/2010, le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. L'Appaltatore	
	si impegna altresì a comunicare entro il termine di sette giorni ogni modifica relativa ai	
	dati trasmessi. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione, alla Stazione	
	Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e	
	Urbino, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	2. Nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri Subappaltatori/Subcontraenti dovrà	
	essere inserita una clausola che prevede che: "Il Subappaltatore/Subcontraente	
	dell'impresa nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Acqualagna,	
	identificato con il CIG _____ - CUP _____, assume tutti gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e	
	successive modifiche. Il Subappaltatore/Subcontraente dell'impresa si impegna a dare	
	immediata comunicazione al Comune di Acqualagna della notizia dell'inadempimento	
	della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il	

	Subappaltatore/Subcontraente dell'impresa si impegna ad inviare copia del presente	
	contratto al Comune di Acqualagna per le verifiche previste dalla legge.”	
	Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria, bolli ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore e versati tramite modello F23 in	
	data, per quanto riguarda i bolli sul contratto originale in forma digitale e spese	
	di registrazione del presente contratto ed apposizione di contrassegni sulla copia	
	conforme all'originale.	
	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la	
	gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio.	
	3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta	
	sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo	
	40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.	
	4. Le parti danno atto del rispetto delle disposizioni contenute nella lettera d'invito e/o del	
	bando di gara, disposizioni che accettano e sottoscrivono come parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegate.	
	5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.	
	E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto, composto da n. 19 intere facciate,	
	scritte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, oltre quanto di questa, mediante lettura	
	fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno	
	di accettazione lo sottoscrivono.	
	Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:	
	Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore	

[illegible]